

LA TUTELA DELLA VITTIMA DI MOBBING

Il MOBBING è una forma di terrore psicologico che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei datori di lavoro.

Le forme che esso può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dall'assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell'immagine sociale nei confronti di clienti e superiori. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali.

Il Mobbing causa problemi psicologici alla vittima, che accusa disturbi psicosomatici e depressione.

In assenza di una normativa specifica di legge, non ancora approvata e di situazioni tutelabili attraverso la contrattazione collettiva, la tutela giudiziaria della vittima di mobbing ha le sue fonti nei seguenti principi normativi:

- in base all'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nel successivo art. 4 che tutela il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, nell'art. 13 che sancisce l'invulnerabilità della libertà personale e nell'art. 32 che tutela il diritto alla salute fisico e psichico;
- in base alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, stipulata a Roma il 4.11.1950 e nel protocollo addizionale di Parigi del 20.3.1952 in cui vengono tutelati i diritti fondamentali alla vita, alla sicurezza all'uguaglianza ed al rispetto dei propri beni;
- nell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti, nell'ambito dell'azione contrattuale per la responsabilità diretta dell'azienda;
- nell'art. 2089 c.c., per la responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti nell'art. 2103 c.c. per la tutela dei trasferimenti immotivati o nell'assegnazione a mansioni dequalificanti;
- nell'art. 2043 c.c. per l'azione extracontrattuale contro colleghi o superiori.

IL DANNO RISARCIBILE DA MOBBING può derivare da una lesione del diritto alla personalità o alla salute. Nel primo caso si tratterà di risarcire un danno morale nel secondo un danno biologico.

La Corte Suprema di Cassazione di recente ha puntualizzato che cos'è [il danno biologico](#) sul luogo di lavoro.